

LA GIUNTA

Preso atto che:

- in data 18 novembre 2002 il Comune di Cuneo emetteva avvisi di accertamento n° 60/2002 e 61/2002 per omesso pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, rispettivamente per gli anni 2002 e 2001, regolarmente notificati a mezzo raccomandata A/R il 21 novembre 2002;
- in data 14 gennaio 2003, la ditta Publi Mar, di Marnetto Danilo, notificava ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo avverso gli avvisi di accertamento sopra elencati;
- in data 11 novembre 2003 la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo emetteva unica sentenza n.107/03 respingendo i ricorsi riuniti n° 214/03 e 215/03, compensando per intero le spese fra le parti;
- in data 11 gennaio 2005 la controparte notificava al Comune di Cuneo ricorso in appello per l'annullamento della sentenza n. 107/03 della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo emessa in data 11 novembre 2003 e depositata il 12 dicembre 2003;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 23 e 54 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il termine per costituirsi in giudizio depositando atto di controdeduzioni è di sessanta giorni decorrente dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale;

Ravvisata l'opportunità della costituzione del Comune nel secondo grado del giudizio per la conferma della decisione impugnata sostenendo la legittimità delle proprie pretese impositive;

Dato atto che l'Ente nel giudizio può essere rappresentato e difeso dal Funzionario Responsabile su delega espressa del Sindaco;

Ritenuto opportuno procedere, con atto separato, alla delega di cui sopra;

Visto l'articolo 44 comma 4 lettera a del vigente Statuto Comunale;

Visto l'articolo 48 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la costituzione del Comune nel giudizio promosso davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino dalla Ditta Publi Mar, di Marnetto Danilo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, sezione 05, n. 107/03 emessa in data 11 novembre 2003 e depositata in data 12 dicembre 2003;
- 2) di dare atto che il Comune di Cuneo sarà rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Funzionario Responsabile su delega espressa del Sindaco;
- 3) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore di Ragioneria Generale con incarico a scavalco per il Settore Tributi – Dr. Carlo Tirelli.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all'attività del Settore Tributi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.